



PARERE MOTIVATO
n. 93 del 26 Giugno 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Comune di Riese Pio X (TV). Variante allo strumento urbanistico per l'ampliamento di uno stabilimento produttivo della ditta Surgenuin s.r.l.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 26 Giugno 2018 come da nota di convocazione in data 25 Giugno 2018 prot. n. 240532;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria Surgenuin s.r.l. con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.112014 del 23.03.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico per l'ampliamento di uno stabilimento produttivo della ditta Surgenuin s.r.l nel Comune di Riese Pio X;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 91717 del 21.05.18 assunto al prot. reg. al n. 185189 del 21.05.18 dell'ULSS2;
- Parere n.1805 del 25.05.18 assunto al prot. reg. al n. 195780 del 28.05.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n. 8707 del 30.05.18 assunto al prot. reg. al n. 201954 del 30.05.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n. 19113 del 6.06.18 assunto al prot. reg. al n. 215607 del 7.06.18 di Alto Trevigiano Servizi;
- Parere n. 59041 del 15.06.18 assunto al prot. reg. al n. 229172 del 15.06.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 66/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza in oggetto è relativa alla procedura di cui all'art. 4 L.R. 55/2012 inerente l'ampliamento di uno stabilimento artigianale per produzione e commercializzazione all'ingrosso di prodotti alimentari surgelati, secondo quanto desumibile dalla "Determinazione conferenza di servizi ex art. 14 c.2, Legge 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona", Riese Pio X - prot. 18258 del 29/12/2017. L'istanza in oggetto risulta essere stata avviata antecedentemente alla ratifica del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Riese Pio X (TV), decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 79 del 3 aprile 2017, infatti, secondo quanto evidenziato dal valutatore nel RAP, "L'intervento SUAP costituisce variante al P.R.C. come indicato nella determinazione finale della Conferenza di Servizi (prot. 18258 del 29.12.2017)".

Secondo quanto evidenziato dal valutatore, il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, redatto nel marzo 2018, dovrebbe assumere e considerare le indicazioni - prescrizioni – raccomandazioni poste nella succitata determinazione della conferenza di servizi, mentre ad alcune delle succitate indicazioni - prescrizioni – raccomandazioni poste non sembra essere stato dato seguito, come nel caso dei "pozzi perdenti", per i quali si evidenziava la necessità di integrare gli studi specialistici prescrivendo che "l'invarianza idraulica deve essere rivista valutando la fattibilità di realizzare un vaso nelle aree a verde in luogo dei pozzi perdenti che, comunque in ogni caso, non dovranno avere profondità superiore ai 3 metri".

L'ambito di SUAP in oggetto è costituito in parte da area occupata da piazzali e in parte da un'area agricola residuale a prato marginale all'area produttiva e, secondo quanto dichiarato dal



Valutatore, "In termini di vulnerabilità, l'ambito non presenta peculiarità ambientali, specie o habitat naturali soggetti a tutela, né emergenze colturali, culturali o paesaggistiche."

Le scelte del SUAP scontano l'adozione di misure di "compensazione ambientale" in grado di garantire la sostenibilità delle trasformazioni previste; tra i molteplici indicatori ambientali che possono esprimere tale "sostenibilità", nel RAP il Valutatore ha considerato un indice che la esprime in modo "integrativo", il cosiddetto Indice di biopotenzialità (BTC). Quindi, secondo quanto evidenziato dallo stesso, e in virtù delle scelte operate, è garantita l'invariabilità del bilancio energetico-funzionale (espresso in termini di BTC) per l'ambito coinvolto e quindi uno status finale compatibile sotto l'aspetto ambientale.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 26 giugno 2018, dalla quale emerge che, la "Variante allo strumento urbanistico per l'ampliamento di uno stabilimento produttivo della ditta Surgenuin s.r.l.", tramite procedura SUAP, in Comune di Riese Pio X (TV), non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

Deve essere garantita la compensazione funzionale a garanzia dell'invarianza del bilancio energetico (BTC) per l'intero ambito di SUAP.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nella "Verifica di Assoggettabilità alla VAS – Rapporto Ambientale Preliminare", nella determinazione della Conferenza di Servizi del 29.12.17 e nella documentazione esaminata, con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 66/2018.

Le eventuali modifiche ai contenuti o alle previsioni di cui al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del comma 6 dell'art. 12, D.Lgs. 152/2006.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante allo strumento urbanistico per l'ampliamento di uno stabilimento produttivo della ditta Surgenuin s.r.l nel Comune di Riese Pio X, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel "Rapporto Ambientale Preliminare" e nella determinazione della Conferenza di Servizi.



- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.
- Deve essere garantita la compensazione funzionale a garanzia dell'invarianza del bilancio energetico (BTC) per l'intero ambito di SUAP.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - Dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Mastia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso